

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

REP. N° -----/2023

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DITTA AQUATICO S.P.A. DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO NUOTO ESTIVO DI REGGIO EMILIA - REP. N.53847/2002 - RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) A SEGUITO DELLA CONDIZIONE DI DISEQUILIBRIO GENERATA DALLA PANDEMIA DA COVID 19.

L'anno 2023 (duemilaventitré), il giorno [●] del mese di [●] in Reggio Emilia (RE) nella Residenza municipale, ubicata in Piazza Prampolini n. 1;

Avanti a me, [●], [Segretario Generale] del Comune di Reggio Emilia, Codice Fiscale [●], domiciliat[a/o] per l'ufficio ricoperto presso la sede del Comune di Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1, Reggio Emilia (RE), autorizzato a rogare i contratti nell'interesse dell'Ente, senza testimoni, avendo le parti d'accordo fra loro e con il mio consenso dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) [●](c.f. [●]), nata/o a [●] il [●], che dichiara di intervenire in questo atto in rappresentanza, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, C.F. [●], che rappresenta nella qualità di [●], in virtù del provvedimento sindaco del [●], Prot. [●] fasc. [●], nel prosieguo dell'atto denominato "Concedente";

2) il Dott. Paolo Fantuzzi, [nato a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 22 agosto 1984, in qualità di Legale Rappresentante della Società Aquatico S.p.a., con sede legale in Reggio Emilia, alla Via Meuccio Ruini n.10, C.F./P.I. 01992320356 iscritta alla CCIAA di Reggio Emilia al n. 01992320356 NUMERO REA RE – 241310], nel prosieguo dell'atto denominato "Concessionario".

Detti componenti della cui identità personale io, Segretario comunale rogante, sono certo, mi fanno richiesta perché riceva il presente atto.

PREMESSO

- che con atto rep. 53847 del 3 aprile 2002, il Comune di Reggio Emilia ha stipulato con la ditta Aquatico S.r.l, nel frattempo divenuta Aquatico S.p.a. a seguito di trasformazione in S.p.a., il contratto per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del Centro Nuoto Estivo nel Comune di Reggio Emilia così come risulta descritto negli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16523/113 del 19.06.1998;

- che nel contratto richiamato, si prendeva atto delle condizioni di equilibrio economico finanziario che erano alla base dell'offerta formulata in sede di gara che vedevano in un fattore "prezzo" corrisposto dal Concedente, unitamente alle condizioni di base assunte dal Concessionario nella costruzione del piano economico finanziario per la formulazione dell'offerta, gli elementi fondamentali per garantire l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti previsti per le opere obbligatorie e per la relativa gestione;

- che con lettera pervenuta al Concedente in data 20.04.2021, [prot. ●], il Concessionario con riferimento al contratto sottoscritto e richiamando in particolare quanto previsto all'art. 165,

comma 6, del D.lgs 50/2016 (*"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. (...) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse"*), aveva chiesto un confronto in contraddittorio con l'amministrazione rappresentando il problema gestionale, intervenuto in conseguenza alle rigide misure di contenimento delle attività disposte dal legislatore a causa della pandemia da COVID 19, che avevano portato ad alterare sensibilmente le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, presentato con l'offerta prodotta in sede di gara;

- che con deliberazione Consiglio comunale n. ____ del _____ in relazione alla richiesta formulata dal Concessionario sopra richiamata per la determinazione di nuove condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, si è dato atto che la medesima fosse da ritenersi pienamente legittima e coerente con i richiamati contenuti contrattuali e con le leggi applicabili al riguardo;

- che con [tale deliberazione], in particolare:

a) si dava atto che, a seguito dell'introduzione di disposizioni contenenti limitazioni e restrizioni alle attività in relazione alla pandemia da COVID 19 e ricorrendo le condizioni di cui art. 19, comma 2-bis della L. 109/1994 (previsione nel tempo confermata dall'art. 143, commi 8 e 8-bis del D.Lgs. 163/2006 prima, dal più ampio art. 165 del D.lgs. 50/2016 poi e, da ultimo dall'art. 216, comma 2 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/202 e infine dal D.lgs. 36/2023 - divenuto efficace in data 1° luglio 2023 - all'art. 192), si era reso necessario procedere alla determinazione delle nuove condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di cui al contratto rep. 53847 del 3 aprile 2002 con il quale il Comune di Reggio Emilia aveva affidato alla società Aquatico S.r.l. (*oggi Aquatico S.p.a.*) la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Centro Nuoto Estivo nel Comune di Reggio Emilia;

b) si stabiliva che, per ricreare le condizioni di equilibrio del PEF secondo i parametri formulati in sede di offerta e, tenendo conto delle incidenze negative intervenute legate alle limitazioni disposte dal legislatore in seguito alla pandemia da COVID 19, il Concedente avrebbe riconosciuto al Concessionario una somma quantificata in €. 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zerozero) oltre iva al 22%, per un totale di € 244.000 (Euro duecentoquarantaquattromila virgola zerozero), ed il prolungamento del periodo concessorio di 2 anni consecutivi, che avrebbe portato il termine di scadenza dal 03.04.2032 al 02.04.2034;

c) si dava atto che, con la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF, si rendeva necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto con il Concessionario;

- che con [determinazione del [●] n. [●] del [●]] è stata impegnata la spesa in relazione alle obbligazioni da assumersi con il presente contratto in attuazione [della deliberazione [●] n. [●] del [●]] sopra richiamata;

- Che sono state effettuate in capo al Concessionario le verifiche circa la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Tanto premesso e data l'intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e che si conservano agli atti del Comune, dei quali le parti dichiarano di avere piena conoscenza.

ARTICOLO 2

In riferimento alle determinazioni assunte con la deliberazione Consiglio comunale n. ____ del ____, al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio del PEF, alterate per le limitazioni disposte dal legislatore in seguito alla pandemia da COVID 19, secondo i parametri formulati in sede di offerta, il Concedente riconosce al Concessionario una somma quantificata in €. 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zerozero) oltre iva al 22% per un totale di € 244.000,00 (Euro duecentoquarantaquattromila virgola zerozero), ricorrendo le condizioni di cui all'art. 19, comma 2-bis della L. 109/1994 (previsione nel tempo confermata dall'art. 143, commi 8 e 8-bis del D.Lgs. 163/2006 prima, dal più ampio art. 165 del D.lgs. 50/2016 poi e, da ultimo, dall'art. 216, comma 2 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020 e infine dal D.lgs. 36/2023 - divenuto efficace in data 1° luglio 2023 - all'art. 192).

Oltre a quanto sopra, al fine di mantenere inalterate le condizioni di equilibrio del PEF, rappresentate nel nuovo piano economico finanziario allegato al presente atto con la lettera "A" – PEF RIEQUILIBRIO del [●], si conviene un prolungamento del periodo concessorio di 2 anni consecutivi, che portano il termine di scadenza dal 03.04.2032 al 02.04.2034;

ARTICOLO 3

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto restano validi ed applicabili i patti e condizioni stabiliti con il contratto principale rep. n.53847 del 03 aprile 2002.

ARTICOLO 4

Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 200.000,00 (Euro duecentomila virgola zerozero), oltre iva al 22% per un totale di € 244.000,00 (Euro duecentoquarantaquattromila virgola zerozero). Le somme riconosciute verranno liquidate al Concessionario, previa presentazione di fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere comunale a mezzo bonifico.

[Il Concessionario ha comunicato, i dati identificativi dei conti correnti dedicati e gli estremi identificativi delle persone delegate ad operarvi].

Le fatture in formato elettronico dovranno contenere gli estremi della banca di riferimento, il relativo codice IBAN, nonché il Codice Identificativo Gara - e il numero dell'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa.

ARTICOLO 5

Il Concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art.3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione. Il Concessionario si obbliga inoltre a inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i..

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 6

Il Concessionario, agli effetti del presente contratto, elegge il domicilio presso la propria sede legale in Reggio Emilia, alla Via Meuccio Ruini n.10.

ARTICOLO 7

Per la definizione delle controversie è competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 8

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

In materia di cessione dei crediti si applica il combinato disposto dell'articolo 106 c. 13 del d.lgs 50 del 2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

ARTICOLO 9

Tutte le spese del presente contratto e successive, nessuna esclusa, sono integralmente a carico del Concessionario.

ARTICOLO 10

Per il presente atto si chiede la registrazione a tasa fissa in quanto il corrispettivo dell'appalto in questione è soggetto ad I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di € 45,00 (euro quarantacinque/00).

ARTICOLO 11

Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

I dati verranno trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle predette finalità e per l'ottemperanza di obblighi legali.

Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR.

I dati raccolti possono essere diffusi o comunicati ad altri soggetti solo per l'adempimento degli

obblighi di Legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Reggio Emilia, con sede in Piazza Prampolini, 1 – 42121 – Reggio Emilia (RE).

Il presente Atto è stato redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia a cura di me Ufficiale rogante e a mezzo di supporto informatico.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto e letto l'intero atto ai costituiti, i quali da me interpellati, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa, e lo hanno con me sottoscritto digitalmente di seguito (pagg. 12 fin qui) e negli allegati a mezzo di firma digitale valida alla data odierna.

Il Comune di Reggio Emilia([●])

FIRMATO DIGITALMENTE

Aquatico S.p.a. (Dott. Paolo Fantuzzi)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE ([●])

FIRMATO DIGITALMENTE